



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)

TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715

Indirizzo Internet: www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it

e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 1-UNICO del 03/07/2017

COMUNICAZIONI

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 8 e delle circolari fino alla 6 della L.N.D. per la stagione sportiva 2017/2018, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo: www.lnd.it

Saluto del Vice Presidente LND Delegato Sandro Morgana

La Stagione Sportiva 2017/2018 che ci accingiamo ad inaugurare tragherà il movimento femminile verso un futuro che speriamo sia pieno di soddisfazioni per tutti.

Il primo passo avrà realizzazione nella Stagione Sportiva 2018/2019, quando la riforma dei Campionati entrerà a regime e permetterà un'elevazione globale del calcio femminile in termini di quantità, qualità e visibilità.

Il nostro cammino è fatto di piccoli passi e riteniamo che in questo anno passi avanti ne siano stati fatti parecchi.

I Campionati realizzati nella Stagione Sportiva 2016/2017 si sono regolarmente conclusi ed hanno visto, in Serie A, il successo della Fiorentina alla quale si è contrapposto con grande determinazione il Brescia.

A tutti dobbiamo dire grazie per l'impegno profuso e soprattutto per la lealtà ed il rispetto di compagne, avversarie ed arbitri che ha contraddistinto ogni competizione.

Il calcio femminile è di esempio a tutto il movimento calcistico perché riesce a vivere le vittorie senza eccessivi momenti di autocelebrazione e le sconfitte senza momenti di depressione.

Facciamo in modo che l'evento calcistico venga vissuto in termini di assoluta normalità.

La Stagione Sportiva 2018/2019 renderà obbligatorio lo svolgimento dell'attività giovanile nella speranza anche che ciò faccia aumentare sensibilmente il numero delle tesserate.

Bisogna rendersi conto che il livello tecnico complessivo del calcio femminile potrà migliorare solo se si lavora nella direzione dell'incremento del settore giovanile.

Si avrà una migliore qualità e, quindi, maggiore visibilità, solo aumentando in maniera significativa la quantità delle praticanti.

Siamo convinti che il calcio femminile potrà avere un proprio pubblico appassionato se riusciremo a promuovere progetti che riescano a farlo conoscere ed a trasmettere eventi sportivi che abbiano una propria forza attrattiva.

Quantità, qualità e visibilità possono fare la differenza soltanto se siamo consapevoli delle nostre potenzialità e se riusciamo a convincere sempre di più la L.N.D. e la F.I.G.C. ad investire nel nostro settore perché questo possa interamente svilupparsi.

Il calcio femminile deve essere anche sinonimo di integrazione e superamento di ogni tipo di barriera: morale, mentale e, soprattutto, di genere. Attraverso la passione, la tenacia e la volontà delle nostre società riusciamo, oltre che a promuovere il giuoco nel senso più genuino del termine, a promuovere la presenza delle donne nel mondo del calcio e per loro chiediamo parità ed uguaglianza.

Quella parità e quell'uguaglianza che tutti promettono ma che in effetti nessuno ancora riesce ad assicurare.

“Il coraggio dell'uguaglianza” è il nostro progetto fin dall'inizio: significa riconoscere alla donne le stesse opportunità degli uomini soprattutto in termini di investimenti.

Investimenti che devono essere rivolti a chi è più debole e a chi si impegna seriamente nei vivai.

I vivai, felice espressione per i settori giovanili, sono il nostro futuro.

Da lì si sviluppano l'apprendimento individuale, la crescita collettiva e la trasformazione di un gioco in sport.

Bacini e laboratori insieme, contenuti e contenitori, i vivai sono realtà sportive dagli straordinari risultati e dalle ingenti, concrete possibilità.

Ne abbiamo avuto esempio in occasione delle recenti gare di finale dei Campionati Primavera e Juniores, dove bel gioco e fair-play sono stati protagonisti,

Il livello tecnico espresso in queste gare di finale e la passione di queste giovani calciatrici ci fanno ben sperare per il futuro e ci convincono della bontà delle decisioni che assumeremo per far crescere i vivai.

Mentre rivolgo a tutti l'invito ad essere presenti alla cerimonia di inaugurazione dei Campionati che si svolgerà la prima settimana di Settembre a Roma, colgo l'occasione per augurare un'altra Stagione ricca di soddisfazioni.

Insieme, se vogliamo, per costruire un grande futuro per il calcio femminile

Sandro Morgana

Invio liste di svincolo, variazioni di tesseramento, trasferimenti

Si riporta di seguito il Comunicato Ufficiale n. 166/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Maggio 2017

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00)**.

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da sabato 1° Luglio 2017 a sabato 31 Marzo 2018 (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:

- da **sabato 1° Luglio 2017 a lunedì 31 Luglio 2017 (ore 23.00)** – autonoma sottoscrizione – Art. 113 delle N.O.I.F.
- da **martedì 1° agosto 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)** – con consenso della società dilettantistica
- da **mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)** - con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da **sabato 1 luglio 2017 a venerdì 15 settembre 2017 (ore 19.00)**
- b) da **venerdì 1 dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

3. Trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B, Lega Pro

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da **sabato 1 luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00)**
- b) da **mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00)**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori “giovani di serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a Società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore “giovane di serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a Società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da **sabato 1 luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 19.00)**

b) da **mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 19.00)**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da **sabato 1 luglio 2017 a martedì 30 gennaio 2018 (ore 19.00)**

Le richieste di tesseramenti devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e il Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro **venerdì 09 febbraio 2018 (ore 19.00)**.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre 2017, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da

Federazioni estere, nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro **mercoledì 31 gennaio 2018**, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché tesserare, entro **sabato 31 marzo 2018**, calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da sabato 1 luglio 2017 a venerdì 14 luglio 2017 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Liste di svincolo suppletive:

- da venerdì 1 dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Le liste di svincolo suppletive possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 16 dicembre 2017**.

b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società del Campionato di Lega Pro della Stagione Sportiva 2016/2017 al Campionato Nazionale di Serie D, può essere sottoscritto:

- da sabato 1 luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione

- da mercoledì 3 gennaio 2018 a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica

Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre sabato 30 giugno 2018 (ore 12.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da domenica 1 luglio 2018.

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- venerdì 1 dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017 (ore 19.00)

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **sabato 16 dicembre 2017**.

TERMINI E MODALITÀ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITÀ

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2017/2018**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. è da **sabato 1 luglio 2017 a venerdì 15 settembre 2017 (ore 19.00)**.

Precisazione art. 32bis N.O.I.F.

Si richiama l'attenzione dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza**. Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che - una volta ottenuto lo stesso - gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.** Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

Affiliazioni S.S. 2017/2018

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (Art. 15 - N.O.I.F.)

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

La domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2017/2018**; Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato Regionale**; Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle **due** copie sottostanti; Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

B) Tipologia e denominazione sociale La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

- A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
- A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
- S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
- G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
- S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
- C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
- F.C.D. = Football Club Dilettantistico
- A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
- U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
- U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
- POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;

Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;

Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;

Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- **“SCUOLA CALCIO”**, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;

- **“NUOVA”**, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);

- **“RINASCITA”**, **“ANNO”**, qualora esista altra Società con identica denominazione

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX - BOYS XXXX - JUNIOR XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX)

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato è sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;

NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;

Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;

Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;

I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.

Alla domanda vanno allegati:

A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale

B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.**

D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

Tesseramento on-line calciatrici

Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo delle calciatrici - ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line.

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.Ind.it, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella "scelta area", per "TESSERAMENTO LND".

Fatta la scelta apparirà un menù principale sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

La documentazione prodotta dovrà essere inviata telematicamente al Dipartimento Calcio Femminile nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.

Pratiche di tesseramento aperte o sospese

Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, le calciatrici vengono evidenziate in "rosso" e, selezionando le stesse con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio telematico del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare - come del resto spesso accade - l'utilizzo di un'atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Dipartimento, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare della stessa in tutte le gare in cui questa abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter tradizionale di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesì, dalla data di invio telematico della documentazione da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dalla calciatrice e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Tessera personale calciatrice

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice. Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco delle tesserate. Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità ed inviato **telematicamente** al Dipartimento.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale** e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo. Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione, poiché da parte di questo Dipartimento Calcio Femminile non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta.
- Se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, si prega di consegnarla alla medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con la calciatrice si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Dipartimento Calcio Femminile.

Tessere accompagnatori

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le 'tessere impersonali'. Le Società sono tenute ad indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri 'Dirigenti Ufficiali' e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della 'Tessera Personale Dirigente Ufficiale'. Entrate nell'area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l'operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo - Telematicamente - al Dipartimento, con distinta di presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) il quale, dopo l'opportuna operazione di controllo, procederà all'inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una 'tessera identificativa' ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il 'documento provvisorio', che potrà essere stampato dopo che il Dipartimento avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

Rapporti tra Società e Allenatori

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2017/2018.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2017/2018 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

➤ Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
➤ Campionato di Eccellenza	€ 10.000,00
➤ Campionato di Promozione	€ 8.000,00
➤ Campionato di 1 ^a Categoria	€ 5.000,00
➤ Campionato di 2 ^a Categoria	€ 2.500,00
➤ Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	€ 15.000,00
➤ Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	€ 8.000,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€ 28.150,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€ 12.000,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€ 7.500,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€ 3.000,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€ 2.000,00
➤ Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€ 2.000,00
➤ Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
➤ Campionato Juniores Nazionale	€ 4.000,00
➤ Campionato Juniores Regionale	€ 3.000,00
➤ Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti). Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile "Serie A" – il massimale lordo annuale di Euro 28.158,00, e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 19 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1^a Categoria, di 2^a Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato o dal Dipartimento competente alle Società che, promosse al Campionato di Promozione o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile, intendano confermare, rispettivamente, il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" e il tecnico non abilitato, che hanno guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo

abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Un'eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di 2ª Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore Dilettante”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 41, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Accordi economici calciatrici

Si riporta di seguito il testo dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. aggiornato con CU 163/A della F.I.G.C. pubblicato in data 22 Ottobre 2015:

Art. 94 ter

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di serie A, serie A2 maschili e serie A I° Livello Femminile della Divisione calcio a Cinque, nonché le calciatrici tesserate per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano i Campionati Nazionali di serie A e di serie B del Dipartimento Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A II° Livello femminile della Divisione Calcio a Cinque. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile **devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi** accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 28.158.

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi di cui al capoverso precedente devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. ABROGATO

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società di Calcio a 5 e di Calcio Femminile, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Organizzazione dei Campionati Serie A e B per la SS 2017/2018

Al fine di addivenire alla riforma dei Campionati Nazionali Femminili riportata nel C.U. 71/1 della F.I.G.C. del 14 Settembre 2016 e a regime nella Stagione Sportiva 2018/2019, si rende noto che i Campionati Nazionali Femminili della Stagione Sportiva 2017/2018 e i relativi meccanismi di promozione e retrocessione sono articolati secondo la struttura che segue per pervenire alla definizione dei sottoelencati Campionati della Stagione Sportiva 2018/2019:

Campionato di Serie A	1 Girone da 12 squadre;
Campionato di Serie B	1 Girone da 12 squadre;
Campionato Interregionale	4 Gironi da 10/14 squadre;

SERIE A - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Il Campionato Nazionale di Serie A della Stagione Sportiva 2017/2018 è articolato su un girone unico di 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione:

- n. 8 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie A della passata Stagione Sportiva 2016/2017;
- n. 4 società classificatesi al primo posto nei rispettivi quattro Gironi del Campionato Nazionale di Serie B della passata Stagione Sportiva 2016/2017;

In caso di vacanza di organico per la Stagione Sportiva 2017/2018, nel Campionato Nazionale di Serie A verrà mantenuto il numero di società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie A risultasse superiore ad una o più unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 12 società partecipanti al suddetto Campionato.

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI SERIE B

- Le squadre classificate all'11° e 12° posto del Campionato di Serie A retrocedono direttamente al Campionato di Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019.
- Le squadre classificatesi al 9° e 10° posto del Campionato di Serie A disputeranno gare di spareggio con le due squadre perdenti le gare di promozione della Serie B, per determinare la permanenza in Serie A o la retrocessione in Serie B nella Stagione Sportiva 2018/2019.
- Le gare di spareggio tra la 9^a e 10^a classificate della Serie A e le due perdenti tra le prime quattro squadre di ciascun Girone del Campionato di Serie B vengono disputate in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore.

SERIE B - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Il Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2017/2018 sarà articolato in 4 Gironi da 12/14 squadre ciascuno. Hanno diritto a richiedere l'iscrizione:

- n. 44 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie B al termine della Stagione Sportiva 2016/2017;
- n. 4 società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie A al termine della Stagione Sportiva 2016/2017;
- n. 1 società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale;
- Le società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2016/2017;

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 E DEFINIZIONE ORGANICO SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

- Le quattro squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone di Serie B 2017/2018 disputeranno gare di promozione; le due squadre vincenti al termine delle suddette gare di promozione acquisiranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019.
- Le due squadre perdenti le suddette gare di promozione parteciperanno alla fase di spareggio con le squadre classificate al 9° e 10° posto in Serie A per determinare le due squadre aventi diritto alla Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019 e le due squadre aventi diritto alla partecipazione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2018/2019.
- Le gare di promozione tra le quattro squadre prime classificate di ciascun Girone del Campionato di Serie B vengono disputate in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore.

All'esito della Stagione Sportiva 2017/2018, le sottoelencate squadre acquisiranno il diritto a formare l'organico del Campionato di Serie B 2018/2019:

- n. 2 squadre retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A;
- n. 2 squadre perdenti la fase di spareggio tra la 9^a e la 10^a classificata della Serie A e le due squadre perdenti le gare di promozione tra le prime quattro squadre classificate della Serie B;
- n. 8 squadre classificate al secondo e terzo posto dei quattro Gironi del Campionato di Serie B.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO INTERREGIONALE 2018/2019

Al termine della Stagione Sportiva 2017/2018, le squadre non aventi diritto a formare l'organico del Campionato di Serie B 2018/2019, ai sensi di quanto disposto al precedente punto (*Ammissione al Campionato di Serie A Stagione Sportiva 2018/2019 e definizione organico Serie B Stagione Sportiva 2018/2019*) unitamente alle squadre promosse dai Campionati Regionali di Serie C ed alla squadra vincente la Coppa Italia Femminile di Serie C, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Interregionale 2018/2019.

Campionati Primavera e Juniores

Regolamento fasi nazionali

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale dei Campionati Primavera/Juniores per la stagione sportiva 2017/2018, riservati alle squadre come di seguito indicato: entro e non oltre sabato 31 marzo 2018, i Comitati Regionali dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle due Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale:

una Società Primavera partecipante con la prima squadra ai Campionati Nazionali di Serie A/B che avrà ottenuto il miglior posizionamento in classifica;

una Società Juniores partecipante al Campionato Regionale con la prima squadra che avrà ottenuto il miglior posizionamento in classifica.

La fase regionale sarà organizzata in Gironi la cui formazione cambierà a seconda che si realizzeranno nelle Regioni del Centro-Nord, ove maggiore è la presenza di società femminili, o nel Centro-Sud, ove questa presenza è inferiore.

Per tale ragione i Comitati Regionali ed i C.P.A. del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli V.G., Trento., Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche) dovranno formare Gironi di almeno 10 squadre, mentre i Comitati Regionali del Centro-Sud (Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio) di almeno 6 squadre.

I Gironi potranno essere formati da squadre appartenenti alla categoria Primavera ed alla categoria Juniores provenienti, anche, da Regioni diverse.

Accederà alla fase finale solo una squadra per Girone appartenente alle due diverse categorie. Nel caso, quindi, di Gironi formati da squadre Primavera e da squadre Juniores di più Regioni, accederanno alla fase finale soltanto le prime di ogni categoria.

Per quanto riguarda le due Regioni insulari (Sicilia e Sardegna) queste, qualora dovessero formare Gironi in deroga alle norme sopra richiamate, dovranno richiedere autorizzazione al Dipartimento Calcio Femminile.

Le gare di finale del Campionato Primavera e del Campionato Juniores si svolgeranno presso il Centro Federale 'Gino Bozzi' - via Stefano Borgonovo - Firenze.

Le norme di cui sopra hanno carattere di transitorietà e saranno valide soltanto per la Stagione Sportiva 2017/2018.

Dalla Stagione Sportiva 2018/2019, con l'entrata a regime dei nuovi formati dei Campionati la detta organizzazione di Primavera e Juniores sarà, come già detto, modificata.

1. FASE NAZIONALE PRIMAVERA E JUNIORES- MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La Fase Nazionale si svolgerà con triangolari e/o accoppiamenti a carattere di viciniorietà distinti sia per le squadre delle Società appartenenti al Campionato Primavera, sia per quelle appartenenti al Campionato Juniores dei Comitati Regionali. Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno. Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alle semifinali e finali. La gara di finale, valida per l'assegnazione del titolo 'Campione Primavera Nazionale' e quella di finale valida per l'assegnazione del titolo 'Campione Juniores Nazionale', saranno entrambe disputate in unica gara in campo neutro.

Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco. L'ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara in casa la squadra che, nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dal Dipartimento.

triangolari

- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura del Dipartimento, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

punti ottenuti negli incontri disputati;

della migliore differenza reti;

del maggior numero di reti segnate;

del maggior numero di reti segnate in trasferta;

persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

2. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Le Società partecipanti dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 1999 in poi, e che, comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso. E' consentito l'impiego di **DUE** atlete fuori quota, nate dal 01.01.1998. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Si ricorda che in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3. SOSTITUZIONE CALCIATRICI

Durante le gare potranno essere sostituite **cinque calciatrici** per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni società dovrà indicare sulla distinta i nominativi di un numero massimo di diciotto calciatrici, da consegnare all'arbitro prima della gara.

4. GIORNO ED ORARIO DI GARA

Domenica in orario ufficiale. Il Dipartimento può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.

5. UFFICIALI DI GARA

Per la fase Nazionale l' A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di viciniorietà.

6. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina della disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ed agli organismi disciplinari competenti. Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitto dall'Organo di Giustizia Sportiva. Le tasse di reclamo sono fissate in € 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 200,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

7. SANZIONI

Le ammonizioni inflitte durante la seconda fase non saranno cumulabili con quelle irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionale e dal Dipartimento Calcio Femminile. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente , nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

8. RINUNCIA GARE

Nella Fase Nazionale, nel caso di rinuncia da parte di una Società della disputa della gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e verrà altresì applicata l'ammenda di € 2.600,00, ed inoltre la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

9. ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Primavera hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

10. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO

Alle società che hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera o ai uno dei Campionati Giovanili, che non si iscriveranno o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 2.000,00 quale concorso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Calcio Femminile.

11. APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

2017/2018: società aventi diritto

Di seguito si elencano in ordine alfabetico le società aventi diritto a richiedere l'iscrizione ai Campionati di Serie A e B per la Stagione Sportiva 2017/2018:

SERIE A - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

1. Matricola	675207	ACF BRESCIA FEMMINILE
2. Matricola	500306	ASD CUNEO CF
3. Matricola	500679	EMPOLI LADIES
4. Matricola	930380	ASD FIMAUTO VALPOLICELLA
5. Matricola	943316	SSD ARL FIORENTINA WOMEN'S FC
6. Matricola	500107	ASD MOZZANICA
7. Matricola	914676	ASD PINK SPORT TIME
8. Matricola	630117	SASSUOLO CF
9. Matricola	916272	SSD RES ROMA ARL
10. Matricola	500583	US SAN ZACCARIA
11. Matricola	77830	UPC TAVAGNACCO
12. Matricola	938555	ASD AGSM VERONA CF

SERIE B - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

1. Matricola	500134	ACF ALESSANDRIA
2. Matricola	938503	ASD AMICIZIA LAGACCIO CF
3. Matricola	720668	ASD APULIA TRANI
4. Matricola	500199	ACF AREZZO ASD
5. Matricola	500527	ASD ATLETICO ORISTANO CF
6. Matricola	500170	CSR D AZALEE
7. Matricola	66694	US AZZURRA S. BARTOLOMEO
8. Matricola	920594	ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE
9. Matricola	82347	GS CF CAPRERA
10. Matricola	500636	ASD CASTELVECCHIO
11. Matricola	914714	ASD DOMINA NEAPOLIS ACADEMY
12. Matricola	630293	FEDERAZIONE SAMMARINESE
13. Matricola	917117	ASD FEMMINILE INTER MILANO
14. Matricola	930306	ASD FEMMINILE JUVENTUS TORINO
15. Matricola	944178	ASD US FEMMINILE LATINA CALCIO
16. Matricola	940883	ASD FEMMINILE NEBRODI
17. Matricola	676080	SSD FOOTBALL MILAN LADIES
18. Matricola	780297	ASD FORTITUDO MOZZECANE CF
19. Matricola	500695	AFD GRIFO PERUGIA
20. Matricola	911028	IMOLESE F&M ACD
21. Matricola	943889	SS LAZIO WOMEN 201 ARL
22. Matricola	955634	SCD LIGORNA 1922
23. Matricola	938284	LA SAPONERIA UNIGROSS
24. Matricola	750712	LUCCHESI FEMMINILE
25. Matricola	780429	ASD CF MARCON
26. Matricola	933864	SC MOLASSANA BOERO ASD
27. Matricola	621187	NAPOLI CFM COLLANA
28. Matricola	935452	ASD NAPOLI DREAM TEAM
29. Matricola	915558	SSD NEW TEAM FERRARA SRL
30. Matricola	943229	NOVESE CF

31. Matricola	913976	OROBICA CALCIO BERGAMO
32. Matricola	500197	ASD CF PERMAC VITTORIO VENETO
33. Matricola	915950	ASD PRO SAN BONIFACIO
34. Matricola	675906	ASD REAL MEDA CF
35. Matricola	42390	AC RIOZZESE
36. Matricola	935799	ROMA CF
37. Matricola	938682	ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO
38. Matricola	720558	ASD SALENTO WOMEN SOCCER
39. Matricola	500114	ACF TORINO
40. Matricola	500761	ASD ACF TRENTO CLARENTIA
41. Matricola	943972	ASD UDINESE CALCIO FEMMINILE
42. Matricola	915773	FC UNTERLAND DAMEN
43. Matricola	930557	ASD VICENZA CF
44. Matricola	81747	ACD VIRTUS PADOVA

SOCIETA' RETROCESSE DAL CAMPIONATO DI SERIE A

1. Matricola	932827	ASD CF CHIETI
2. Matricola	675413	FCF COMO 2000 ASD
3. Matricola	943138	SSDRL SAN BERNARDO LUSERNA CF
4. Matricola	700233	ADP EDP JESINA FEMMINILE

SOCIETA' VINCENTE FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE

La Società vincente la gara di finale della fase nazionale della Coppa Italia Regionale è la CF Florentia, che ha acquisito il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B anche quale vincente il Campionato di Serie C 2016/2017 organizzato dal C.R. Toscana.

Giusto quanto indicato nel CU 1-Unico del 1 Luglio 2016 (pag. 36) "Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C". Acquisisce quindi il diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2017/2018 la società

1. Matricola	932446	ACFD GRAPHISTUDIO PORDENONE
--------------	--------	-----------------------------

quale finalista della gara di finale della fase nazionale della Coppa Italia Regionale

SOCIETA' PROMOSSE DAI COMITATI REGIONALI CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO DI RICHIEDERE L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

<u>Comitato Regionale / CPA</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società</u>
Abruzzo	45669	CASTELNUOVO
Calabria	610196	ASD ROGGIANO CALCIO 1973
Campania	933740	VIRTUS PARTENOPE
Emilia Romagna	940792	ASD BOLOGNA FC
Friuli Venezia Giulia / Veneto	943062	ASD FEMMINILE BASSANO 2015
Lazio	918007	ASD REAL COLOMBO FEMMINILE
Liguria	938511	USD GIOVANILE LAVAGNESE
Lombardia	932447	FIAMMAMONZA
Piemonte / Valle d'Aosta	43120	ROMAGNANO CALCIO ASD
Sardegna	945363	ASD FC SASSARI TORRES FEMM.
Sicilia	936088	ASD FEMMINILE CATANIA
Toscana	943166	CF FLORENTIA
Umbria	946123	MONTURANO CAMPIGLIONE
C.P.A. Trento / Bolzano	920560	ASD SSV BRIXEN OBI

Stagione Sportiva 2018/2019

Nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno adottati i nuovi format dei Campionati che saranno strutturati nella maniera che segue:

Campionato di Serie A **1 Girone da 12 squadre;**
Campionato di Serie B **1 Girone da 12 squadre;**
Campionato Interregionale **4 Gironi da 10/14 squadre;**

Si rammenta ulteriormente che le normative riportate nel regolamento per la Stagione Sportiva 2017/2018 si applicheranno in misura da consentire il completamento degli organici dei Campionati Nazionali Femminili.

In particolare, per quanto riguarda il Campionato di Serie B, si fa presente che l'organico sarà formato dalle 2 retrocesse dal Campionato di Serie A, più le due perdenti lo spareggio tra la 9^a e la 10^a classificate della Serie A e le perdenti tra le prime 4 della Serie B più le 2^a classificate nel Campionato di Serie B, le terze e tutte le altre occorrenti fino al completamento dell'organico a 12 squadre.

SERIE A **(1 Girone da 12 squadre)**

- La prima classificata vince lo scudetto ed insieme alla seconda classificata acquisisce il diritto a partecipare alla Uefa Women's Champions League.
- Retrocedono direttamente in Serie B n. 2 squadre.

SERIE B **(1 Girone da 12 squadre)**

- Le prime due classificate accedono direttamente al Campionato di A.

Nella prima applicazione della presente riforma valgono le norme più sotto riportate

- Retrocedono direttamente al Campionato Interregionale n. 2 squadre. La quartultima e la terzultima effettuano lo spareggio con le due squadre perdenti le gare di promozione del Campionato Interregionale.

INTERREGIONALE **(4 Gironi da 10/14 squadre)**

Le prime classificate di ogni girone effettuano gare di promozione così determinate:

GIRONE A vs GIRONE D
GIRONE B vs GIRONE C

Nella prima applicazione della presente riforma valgono le norme più sotto riportate

- Le due vincenti acquisiscono il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2019/2020.
- Le due squadre perdenti al termine delle gare di promozione partecipano alla fase di spareggio con le squadre classificate al terzultimo e quartultimo posto della classifica di Serie B per determinare le aventi diritto alla Serie B 2019/2020;
- Le gare di promozione e le gare di spareggio vengono disputate in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da regolare sorteggio effettuato dal D.C.F. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore.
- Retrocedono, nelle prime applicazioni della presente riforma, soltanto una squadra per girone e ciò al fine di favorire il potenziamento dell'Organico che all'inizio potrebbe essere anche in sofferenza.
- Si sottolinea, infine, che ad inizio di ogni Stagione Sportiva, qualora si rendesse necessario, saranno pubblicate le modalità di svolgimento di Play Off e Play Out, disciplinate da apposito regolamento predisposto dal Dipartimento Calcio Femminile che sarà approvato dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. e successivamente pubblicato.

Campionato Nazionale Primavera

Le 12 squadre partecipanti nella Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato di Serie A e le 12 squadre partecipanti al Campionato di Serie B avranno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera che sarà organizzato in ogni fase dal Dipartimento Calcio Femminile secondo norme che saranno successivamente comunicate.

Si fa presente che le squadre inadempienti subiranno una adeguata sanzione che sarà comunicata insieme alle norme di organizzazione di detto Torneo.

Ciò perché si ritiene di fondamentale importanza nello sviluppo del calcio femminile l'organizzazione di Tornei riservati alle giovani calciatrici.

Campionato Juniores

Le squadre partecipanti al Campionato Interregionale nella Stagione Sportiva 2018/2019 avranno l'obbligo di partecipare al Campionato Juniores che sarà organizzato a livello regionale e, ove occorra, con concentramenti interregionali, secondo norme che saranno successivamente comunicate.

A tale Campionato potranno partecipare, a discrezione del C.R. o C.P.A. che organizza, anche squadre Juniores appartenenti a società partecipanti all'attività regionale.

Si fa presente che le squadre inadempienti subiranno una adeguata sanzione che sarà comunicata insieme alle norme di organizzazione di detto Torneo.

Ciò perché si ritiene di fondamentale importanza nello sviluppo del calcio femminile l'organizzazione di Tornei riservati alle giovani calciatrici.

Ammissione ai Campionati di categoria superiore

Domande di ammissione per completamento degli organici alla stagione sportiva 2017-2018

SOCIETA' NON AVENTI DIRITTO

Il Vice Presidente della LND con delega al Dipartimento Calcio Femminile ha stabilito nel n. di 12 squadre l'organico per il Campionato Nazionale di Serie A 2017/2018;

- visto l'art. 29 del Regolamento della L.N.D.;
- tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati Nazionali di A e di B per la stagione sportiva 2017 - 2018;

ha deliberato di fissare come segue i criteri e le procedure per l'ammissione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati sopra citati delle Società non aventi diritto, completata dalla tabella valutativa appresso riportata:

SERIE A

Potranno produrre domanda di ammissione per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie A le Società che nella stagione sportiva 2017/2018 parteciperanno nella categoria immediatamente inferiore al Campionato per il quale si richiede l'ammissione e la cui posizione di classifica 2016/2017 rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue.

L'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A nei limiti delle disponibilità residue anche a seguito di eventuali decisioni degli Organi Istituzionali della F.I.G.C. e/o di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., sarà disposto con la priorità indicata ai successivi punti:

1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2017/2018 potrà essere avanzata dalle Società:

- retrocesse dopo la disputa dei play-out del Campionato di Serie A, se effettuati;
- le società seconde classificate al campionato di serie B nei rispettivi gironi di competenza;

In subordine:

retrocesse direttamente al Campionato di Serie B.

SERIE B

Potranno produrre domanda di ammissione per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie B le Società che nella stagione sportiva 2017/2018 parteciperanno nella categoria immediatamente inferiore al Campionato per il quale si richiede l'ammissione e la cui posizione di classifica 2016/2017 rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue.

L'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B nei limiti delle disponibilità residue anche a seguito di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., sarà disposto con la priorità indicata ai successivi punti:

1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2017/2018 potrà essere avanzata dalle Società retrocesse dopo la disputa dei play-out dal Campionato B al Campionato Regionale di Serie C.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non verranno prese in considerazione, e, pertanto, non concorreranno alla formazione della rispettiva graduatoria:

- le domande presentate da Società già ammesse al Campionato Nazionale nelle ultime due stagioni (2015/2016 - 2016/2017);
- le domande avanzate da Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017);
- le domande prive dei versamenti completi dovuti per l'iscrizione al Campionato per il quale si richiede l'ammissione, tenuto conto anche dell'eventuale credito/debito maturato a chiusura della stagione sportiva 2016/2017 e della fidejussione;
- le domande prive della firma del legale rappresentante;
- le domande avanzate da Società che non hanno maturato almeno tre anni di affiliazione alla F.I.G.C. (2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017).

Inoltre le domande di ammissione per l'eventuale completamento degli organici dovranno essere corredate da tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al Campionato competente:

foglio di censimento;

certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di giuoco regolamentare per la categoria, valido per l'intera stagione sportiva, rilasciato dall'Ente proprietario o gestore del campo medesimo;

autocertificazione, ai sensi dell'art.22/bis, delle NOIF, per i Presidenti, Dirigenti di Società e collaboratori nella gestione sportiva delle stesse.

La domanda per l'ammissione ai Campionati per la Categoria superiore, va presentata presso il Dipartimento Calcio Femminile entro e non oltre il 15 luglio 2017 alle ore 12.00, secondo le modalità più avanti specificate.

TABELLA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE

Concorrono alla formazione della graduatoria i punti della tabella valutativa appresso specificata:

1. posizione in classifica ottenuta dalla Società nella stagione sportiva 2016/2017;
2. posizione della graduatoria del premio di disciplina nella stagione sportiva 2016/2017;
3. dimensione e qualità dell'attività giovanile praticata nella stagione sportiva 2016/2017;
4. partecipazione alle riunioni di categoria nella stagione sportiva 2016/2017 per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali del D.C.F.;
5. partecipazione alla Coppa Italia della stagione sportiva 2016/2017;
6. anzianità federale;
7. bacino di utenza del Comune ove ha sede la Società;
8. disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
9. detrazioni e penalità;
10. valutazioni aggiuntive;

MODALITA'

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio ha **carattere perentorio**.

Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.

La domanda dovrà contenere l'intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il ripescaggio nonché l'eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2017, e dovrà essere allegata alla Domanda di Iscrizione al Campionato di competenza, con la dicitura Richiesta di "RIPESCAGGIO" al Campionato di Serie Superiore.

Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Dipartimento provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.

Iscrizione ai Campionati

Precisazione sull'art. 28 del Regolamento della L.N.D.

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2017/2018**, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni **ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D.** che si ritiene opportuno trascrivere:

Art. 28 - REGOLAMENTO L.N.D.

L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, **attuabile anche con la modalità telematica**, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

2. Costituiscono, comunque, **condizioni inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti **dall'art. 31** del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;

2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;

3. Assicurazione tesserati;

4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione:

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4 della lettera c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 16 gennaio di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fidejussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a 5 competente.

Adempimenti per l'ammissione ai Campionati di Serie A e B per la Stagione Sportiva 2017/2018

La L.N.D. stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione ai Campionati Nazionali del Dipartimento Calcio Femminile.

L'iscrizione dovrà essere realizzata secondo le modalità **ON-LINE** attraverso la modulistica inserita nell'apposito link dell'area Società del sito del Dipartimento Calcio Femminile.

TALE PROCEDURA E' L'UNICA CONSENTITA

ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A e B DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

SOCIETA' AVENTI DIRITTO

A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal **4 al 14 luglio 2017** ore 12,00, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo secondo le modalità on-line alla compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di competenza e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione è il **14 luglio 2017** ore 12,00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Nel periodo dal **4 al 14 luglio 2017** sarà possibile consegnare la documentazione anche presso gli uffici del Dipartimento Calcio Femminile dalle ore 8,00 alle ore 19,00 - sabato **8 luglio 2017** dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Completata l'operazione di cui al punto A), la Società dovrà provvedere alla stampa dell'intera documentazione così come compilata e resa definitiva telematicamente che, regolarmente sottoscritta dal Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero corriere, ovvero P.E.C., ovvero depositata, presso la Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile, Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma, entro il giorno **14 luglio 2017** (per le spedizioni farà fede il timbro postale di partenza e per i depositi il termine ultimo è fissato il giorno **14 luglio 2017** ore 12,00) corredata dalla seguente documentazione:

Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2017/2018, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse.

Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C);

versare i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

Campionato Nazionale di Serie A	€	8.300,00
<u>Versamento di somme che sono da ascrivere per i seguenti titoli:</u>		
Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	5.700,00
Acconto spese gestionali	€	2.300,00
TOTALE	€	8.300,00

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2017 € 31,00 cadauna

Campionato Nazionale di Serie B € **5.800,00**

Versamento di somme che sono da ascrivere per i seguenti titoli:

Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	4.000,00
Acconto spese gestionali	€	1.500,00

TOTALE € 5.800,00

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2017 € 31,00 cadauna

Campionato Nazionale Primavera (versamento non vincolante ai fini dell'iscrizione e non sarà sottoposto a controllo da parte del Co.Vi.So.D.)

Diritti di iscrizione € 350,00

MODALITA' DI VERSAMENTO

All'atto dell'iscrizione ai Campionati le società, oltre all'eventuale saldo passivo al 30/06/2017, potranno perfezionare il pagamento secondo le due seguenti modalità:

- In unica soluzione;
- Rateizzando secondo il seguente schema:

SERIE A

Tassa associativa	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	5.700,00
30% acconto spese gestionali	€	690,00
30% assicurazione tesserate		da calcolare singolarmente

SERIE B

Tassa associativa	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	4.000,00
30% acconto spese gestionali	€	450,00
30% assicurazione tesserate		da calcolare singolarmente

Resta inteso che la restante somma relativa al 70% dell'acconto spese gestionali, oltre al 70% dell'assicurazione tesserate, dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Dicembre 2017. Qualora ciò non dovesse avvenire verrà avviata la procedura di prelievo coattivo secondo quanto disposto dall'art. 30 del regolamento della LND modificato con Comunicato F.I.G.C. n. 134/A del 10/04/2014, nel senso che i prelievi coattivi possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno. Si fa presente che qualora gli ispettori di Lega non recuperassero la somma dovuta, l'arbitro non darà inizio alla gara.

ESCLUSIVAMENTE

a mezzo *bonifico bancario* intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Po B – IBAN IT 67 Z 02008 05016 000400030456; Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.

FIDEJUSSIONE BANCARIA a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2018, secondo i seguenti importi:

SERIE A	€	8.000,00
SERIE B	€	4.000,00

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;

- oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a: F.I.G.C. – L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile;

- oppure proroga al 31 luglio 2018 della fidejussione giacente solo per le Società già in organico nella Stagione Sportiva 2016/2017.

NOTA BENE: NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE

SOLO OVE ESISTENTE - DOCUMENTAZIONE attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2017 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2017 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche;

per le sole società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l'inesistenza di situazioni debitorie.

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE NON SARA' SOGGETTA
A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. E NON SARA' DETERMINANTE AI FINI
DELL'ISCRIZIONE STESSA**

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Calcio Femminile, così come visualizzato on-line. Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

AUTOCERTIFICAZIONI attestanti il rispetto delle norme previste dall'art.22/bis delle N.O.I.F. , rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento alla voce "composizione del Consiglio della Società" allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.

NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

- 1) **DICHIARAZIONE** di avvalersi di un Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. per la conduzione tecnica della squadra.
Per la Serie A dichiarazione di avvalersi di un Preparatore atletico, di un Preparatore di Portieri e di un Medico Sociale.
- 2) **DELEGA** sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.
- 3) **SCHEDE INFORMATIVA ALLEGATA**, compilata in ogni sua parte.

NOME SOCIETA' Matr. XXXXXX	
Indirizzo Sede Sociale: Indirizzo Postale: Telefono: Telefono emergenze: Fax: Sito web: E-mail: Presidente: Vice Presidente: Segretario: Colori sociali: Stadio principale: Indirizzo stadio:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia Indicare un numero attivo e funzionante Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva Nome e recapiti telefonici Nome e recapiti telefonici Nome e recapiti telefonici Nome dell'impianto Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il **17 luglio 2017** la documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.

RICORSI

La Co.Vi.So.D. entro **19 luglio**, esaminata la documentazione depositata , comunicherà alla Società l'esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio Femminile.

A tal fine, le Società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento Calcio Femminile entro il termine del **14 luglio 2017** il numero di fax se diverso da quello indicato nella stagione sportiva precedente.

LE SOCIETA' HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE UN NUMERO DI FAX ATTIVO ED UN INDIRIZZO E-MAIL VALIDO.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai campionati di Serie A e B per la stagione sportiva 2016/2017 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.

Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile entro il termine perentorio del **21 luglio 2017 ore 12,00** ed essere corredato - **A PENA DI INAMMISSIBILITA'**- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C. – L.N.D. Dipartimento Calcio Femminile.

La Co.Vi.So.D. esprimerà entro il **25 luglio 2017** parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti.

La decisione sulla ammissione ai Campionati verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.

**B) DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILE DI SERIE A e B
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017**

SOCIETA' NON AVENTI DIRITTO

Le domande di ammissione al Campionato Nazionale Femminile di competenza, stagione sportiva 2017/2018 per le Società non aventi diritto, dovranno pervenire ovvero essere depositate presso la sede del Dipartimento dal **4 al 14 luglio 2017** ore 12.00, corredate dalla documentazione così come di seguito riportata (sarà considerata valida esclusivamente la documentazione pervenuta ovvero depositata entro il termine di cui innanzi):

- 1) Domanda di iscrizione al Campionato di competenza 2017/2018.
- 2) Modulo di censimento in n° 1 copia compilato e sottoscritto dal rappresentante delle Società.
- 3) Copia del Verbale della Assemblea dei Soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2017/2018, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse.
- 4) Copia statuto sociale vigente solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C.

versare i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

<u>Campionato Nazionale di Serie A</u>	€	8.300,00
Versamento di somme che sono da ascriversi per i seguenti titoli:		
Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	5.700,00
Acconto spese gestionali	€	<u>2.300,00</u>
TOTALE	€	8.300,00

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2017 € 31,00 cadauna

<u>Campionato Nazionale di Serie B</u>	€	5.800,00
Versamento di somme che sono da ascriversi per i seguenti titoli:		

Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	4.000,00
Acconto spese gestionali	€	<u>1.500,00</u>
TOTALE	€	5.800,00

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2017 € 31,00 cadauna

Campionato Nazionale Primavera (versamento non vincolante ai fini dell'iscrizione e non sarà sottoposto a controllo da parte della Co.Vi.SO.D.)

Diritti di iscrizione € 350,00

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione:

ESCLUSIVAMENTE

a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Po B – IBAN IT 67 Z 02008 05016 000400030456;

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.

FIDEJUSSIONE BANCARIA a prima richiesta – secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al **31 Luglio 2018**, secondo i seguenti importi:

SERIE A	€	8.000,00
SERIE B	€	4.000,00

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;

- oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a:
F.I.G.C. – L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile;

- oppure proroga al 31 luglio 2018 della fidejussione giacente solo per le Società già in organico nella Stagione Sportiva 2016/2017.

NOTA BENE: NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE

SOLO OVE ESISTENTE - **DOCUMENTAZIONE** attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il **31 maggio 2017** e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2017 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche;

per le sole società che **PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI** è necessario depositare la dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante **l'inesistenza di situazioni debitorie**.

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE NON SARA' SOGGETTA
A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. E NON SARA' DETERMINANTE AI FINI
DELL'ISCRIZIONE STESSA**

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Calcio Femminile, così come visualizzato on-line. Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

AUTOCERTIFICAZIONI attestanti il rispetto delle norme previste dall'art.22/bis delle N.O.I.F. , rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento alla voce "composizione del Consiglio della Società" allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.

NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

- 1) **DICHIARAZIONE** di avvalersi di un Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. per la conduzione tecnica della squadra.
Per la Serie A dichiarazione di avvalersi di un Preparatore atletico, di un Preparatore di Portieri e di un Medico Sociale.
- 2) **DELEGA** sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.
- 3) **SCHEDE INFORMATIVE ALLEGATE**, compilata in ogni sua parte.

NOME SOCIETA' Matr. XXXXXX	
Indirizzo Sede Sociale: Indirizzo Postale: Telefono: Telefono emergenze: Fax: Sito web: E-mail: Presidente: Vice Presidente: Segretario: Colori sociali: Stadio principale: Indirizzo stadio:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia Indicare un numero attivo e funzionante Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva Nome e recapiti telefonici Nome e recapiti telefonici Nome e recapiti telefonici Nome dell'impianto Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il **17 luglio 2017** la documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.

RICORSI

La Co.Vi.So.D. entro **19 luglio 2017**, esaminata la documentazione depositata , comunicherà alla Società l'esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio Femminile.

A tal fine, le Società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento Calcio Femminile entro il termine del **14 luglio 2017** il numero di fax se diverso da quello indicato nella stagione sportiva precedente.

LE SOCIETA' HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE UN NUMERO DI FAX ATTIVO ED UN INDIRIZZO E-MAIL VALIDO.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai campionati di Serie A e B per la stagione sportiva 2016/2017 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.

Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile entro il termine perentorio del **21 luglio 2017 ore 12,00** ed essere corredato - **A PENA DI INAMMISSIBILITA'**- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C. – L.N.D. Dipartimento Calcio Femminile.

La Co.Vi.So.D. esprimerà entro il **25 luglio 2017** parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti.

La decisione sulla ammissione ai Campionati verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.

ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI:

Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare l'iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalità on-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione. L'adempimento dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della seguente documentazione:

DATI SOCIETA' - Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al codice fiscale e partita Iva della Società (**non** del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita Iva rilasciato dalle autorità competenti.

ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell'ultimo verbale di assemblea societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la **Stagione Sportiva 2017/2018**). Si ricorda che ogni qualvolta il consiglio direttivo subisce una modifica (anche l'inserimento di un solo consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura on-line, compilando il modello.

VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del presidente uscente, ovvero i componenti il consiglio direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta l'Art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:

“il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”

3) PRESIDENTE

4) DELEGATI ALLA FIRMA

5) AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F.

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' Art. 22 bis delle N.O.I.F. :

Punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione.

Punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall'Art. 26 della stessa Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI - Le società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere - a cura del proprio legale rappresentante - la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO - *(secondo il modello predisposto dal D.C.F.)* - Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

8) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Le società dovranno versare, oltre all'eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2017, gli importi stabiliti dal comma 2) dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 3.1.10. del presente Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell'importo relativo ad 'assicurazione dirigenti' ed ai quali va aggiunto l'acconto 'assicurazione dei tesserati' che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2017. In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun 'Dirigente Ufficiale', al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

Sono considerati 'Dirigenti Ufficiali' i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2017/2018 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2017/2018, segnatamente:

- Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva, la lista dei nominativi dei propri Dirigenti Ufficiali. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del suindicato Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, **dovranno versare anche gli eventuali saldi passivi relativi alla stagione sportiva precedente.**

Il comma b) - punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

Ai commi 12 e 13 dell'Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi campionati. Ciò significa che le società interessate dovranno produrre al

Dipartimento Calcio Femminile documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza**

SI FA PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - L'INOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER L'ISCRIZIONE ON-LINE E PER L'INOLTRO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DELLA SOCIETA' DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.

SI RIBADISCE: IN ASSENZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE SI DECADE DALL'AFFILIAZIONE.

5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 4^a volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5.bis - Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.

6. - Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Si ribadisce pertanto che questo Dipartimento nei casi sopra citati provvederà a recuperare coattivamente, a mezzo ispettori di Lega, le somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 30 del regolamento della LND modificato con Comunicato F.I.G.C. n. 134/A del 10/04/2014, nel senso che i prelievi coattivi possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno. Si fa presente che qualora gli ispettori di Lega non recuperassero la somma dovuta, l'arbitro non darà inizio alla gara.

LE SOCIETÀ, PERTANTO, SONO INVITATE A REGOLARIZZARE L'ISCRIZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ STABILITE DAL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE.

Non è consentita l'iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l'invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.

In tal caso questo Dipartimento considererà la società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.

A tal riguardo si riporta integralmente l'articolo 110 delle N.O.I.F.

Svincolo per inattività della Società

1. Nel caso in cui la Società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in Comunicato Ufficiale delle Leghe Professionistiche o dai Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
4. Se una Società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 Dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 Dicembre, con lettera raccomandata diretta alla Società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. Il Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano alle attività minori di cui all'Art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla Società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 Gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se la Società per le quali sono tesserati non si iscrive alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori "giovani" nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Date di inizio dei Campionati

Campionati di Serie A e B

Serie A 30 Settembre 2017

Serie B 01 ottobre 2017

Coppa Italia nazionale

03 Settembre 2017

Alla Coppa Italia partecipano d'ufficio le squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e B della stagione sportiva **2017/2018**.

La Società Fiorentina vincente il Campionato Nazionale di Serie A risulta vincente anche la Coppa Italia e prenderà parte alla manifestazione dal III° Turno, disputando tale gara fuori casa.

Le Società partecipanti alla Coppa Italia sono divise in gare di Quadrangolari e Triangolari, secondo il criterio di vicinorietà geografica.

Il regolamento ed il calendario della competizione verranno pubblicati con successivo Comunicato Ufficiale.

Il campo ove si disputerà la gara di finale sarà adeguato ed individuato dal Dipartimento Calcio Femminile nel momento in cui si conosceranno i nomi delle finaliste scegliendo secondo un criterio che assicurerà di poter realizzare nel migliore dei modi l'evento e garantendo, per quanto possibile, che entrambe le squadre percorrano uguali distanze.

Gara di Supercoppa

Si gioca tra la vincente il Campionato di Serie A e la vincente la Coppa Italia della stagione sportiva 2016/2017.

La società Fiorentina, nella stagione sopra detta, ha vinto entrambe le competizioni, quindi il Dipartimento Calcio Femminile determina che la gara di Supercoppa si disputi tra:

FIorentina **vincente Campionato Serie A e Coppa Italia**
BRESCIA **finalista Coppa Italia**

Data di svolgimento **23 settembre 2017**

Il campo ove si disputerà la gara di finale sarà adeguato ed individuato dal Dipartimento Calcio Femminile scegliendo secondo un criterio che assicurerà di poter realizzare nel migliore dei modi l'evento e garantendo, per quanto possibile, che entrambe le squadre percorrano uguali distanze.

Coppa Italia regionale

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di calcio femminile, riservata alle società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando al Dipartimento Calcio Femminile, entro il 30 Marzo 2018, il nominativo della società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia. I Comitati potranno organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di società di Serie C e di Serie D, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Serie C. La squadra di Serie C vincitrice della Coppa Italia di calcio femminile 2017/2018 - fase nazionale - **acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Interregionale della stagione sportiva 2018/2019**. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C. Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Interregionale viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Serie C eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Interregionale;

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Interregionale non viene riconosciuto qualora la società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la stagione sportiva 2017/2018, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La gara di finale, la cui data di svolgimento sarà comunicata in apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, si disputerà presso il Centro Federale 'Gino Bozzi' - Via S. Borgonovo - Firenze.

Disposizioni generali

Ammende e tasse di reclamo

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegare al reclamo. Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di inammissibilità dello stesso.

Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

Campi di gioco

Si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, quanto recita il sottonotato Articolo delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 19 N.O.I.F. Impianto sportivo

(Nuovo testo C.U. N. 164/A della F.I.G.C. - pubblicato in Roma il 7 Maggio 2013)

- 1.** - Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le Società hanno la propria sede sociale.
- 2.** - In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
- 3.** - In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle Società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime Società svolgano la loro attività in impianti diversi.
- 4.** - In ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, su richiesta delle Società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime Società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.
- 5.** - **In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le Società possono chiedere il riesame della stessa:**
 - **al Consiglio Federale se sono Società del Settore Professionistico;**
 - **al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono Società del Settore Dilettantistico ovvero di puro Settore Giovanile.**
- 6.** - Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Ai sensi **dell'Art. 31** del Regolamento della L.N.D., i requisiti dei campi di giuoco sono i seguenti:

Art. 31 Regolamento L.N.D. I Campi di giuoco

Nuovo testo C.U. N. 192/A della F.I.G.C. - pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da giuoco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Serie A

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Serie B

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. **E' ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.**

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

d) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni **quattro stagioni sportive**.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

Rilevato che numerose Società, nonostante i reiterati richiami all'osservanza dei termini stabiliti, disattendono la definizione degli adempimenti connessi alla esecuzione dei lavori di rifacimento e/o sistemazione degli impianti di giuoco segnalati all'atto dell'iscrizione, i cui effetti negativi sono riconducibili alla necessità di reperire altro campo idoneo allo svolgimento dei Campionati stessi, le Società dovranno attenersi alle seguenti inderogabili prescrizioni:

a) a corredo della documentazione richiesta per la partecipazione ai Campionati dovranno allegare dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco destinato allo svolgimento delle gare del Campionato di competenza;

b) nella ipotesi che a seguito di apposito sopralluogo i "Fiduciari dei Campi" rilevino irregolarità o comunque mancanza di requisiti idonei allo svolgimento dell'attività richiesta, prescriveranno sollecita esecuzione dei lavori necessari, fissando un termine perentorio per la definizione degli interventi indispensabili;

c) all'atto della successiva e definitiva verifica il "Fiduciario" responsabile redigerà verbale di collaudo e di idoneità all'uso dell'impianto che sarà trasmesso alle Società interessate prima dell'inizio dell'attività ufficiale.

Premesso quanto sopra e precisato che in ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di deroga in ordine ai termini ed alle modalità della procedura così come sopra stabilita, si ritiene di dovere avvertire, sin d'ora, che la mancanza di impianto di giuoco idoneo e dotato di tutti i requisiti richiesti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. comporterà l'esclusione dal campionato di competenza.

Campi di giuoco in erba artificiale

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2017/2018, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

I Regolamenti "L.N.D. Professional" ed "L.N.D. Standard", approvati dalla C.I.S.E.A. in data 28 Novembre 2013, sono consultabili e scaricabili dal sito www.lnd.it cliccando alla voce CAMPI DA GIOCO e successivamente REGOLAMENTO

Organizzazione gare

DISPOSIZIONI GENERALI

Qualora si richiedesse la variazione del campo è necessario inviare sempre al Dipartimento, oltre alla richiesta, il verbale di omologazione, se in erba artificiale anche il verbale di omologazione del manto. Si rammenta che il certificato di omologazione del campo è rilasciato dal Comitato Regionale di appartenenza, mentre per i campi in erba artificiale il verbale di omologazione del manto è rilasciato dalla Commissione Impianti Sportivi della L.N.D.

Se il terreno di giuoco è in erba artificiale si devono inviare i due verbali di omologazione. (manto e struttura)

Tale variazione dovrà pervenire al Dipartimento almeno 5 giorni prima della disputa della gara.

Non saranno consentite inversioni di campo in Campionato

SERIE A: al fine di far acquisire al Campionato di Serie A quella regolarità indispensabile per utilizzare al meglio il mondo dei mass-media per arrivare ad ottenere la massima visibilità del campionato, non saranno concesse variazioni di date e/o di orari, salvo che per la gara trasmessa in televisione.

Uniche eccezioni

sono riservate alle Società impegnate, in trasferta, nella UEFA Women's Champions League se ne faranno richiesta. In mancanza di accordo tra le due Società, la data del recupero sarà stabilita dal Dipartimento Calcio Femminile;

le Società che hanno calciatrici impegnate con la Nazionale con gare effettuate il giovedì, possono richiedere lo spostamento della gara dal sabato alla domenica (vedasi successivo punto 6).

SERIE B: per variare la data e/o l'orario di gara, del tutto eccezionali, sarà indispensabile che la richiesta, firmata da entrambe le Società interessate, pervenga al Dipartimento almeno 5 giorni prima dell'incontro,

Si specifica che eventuali anticipi e/o posticipi saranno concessi nel caso in cui cadano una settimana prima o una settimana dopo la data di gara fissata dal calendario, sempre previa adesione da parte delle due società interessate.

In caso di eventuali recuperi e in assenza di accordi tra le due Società interessate, gli stessi saranno disputati il terzo martedì successivo della data prevista dal calendario per la Serie A, e il terzo mercoledì successivo per la Serie B.

**SI FA PRESENTE CHE EVENTUALI RICHIESTE DI VARIAZIONE DI DATA/CAMPO/ORARIO AVRANNO UN COSTO DI GESTIONE DI € 50,00 .
TALE COSTO NON VERRA' ADDEBITATO QUALORA SI VERIFICHI UNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE CERTIFICATA.**

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA' - CAMPIONATI SERIE A E B

Al fine di garantire la regolarità dei Campionati di Serie A e B, il Dipartimento dispone che tutte le gare delle ultime 3 giornate di Campionato, aventi interesse di classifica in funzione alla promozione diretta alle Categorie superiori, della retrocessione diretta alle Categorie inferiori, all'ammissione ad eventuali gare di play-off e play-out, si disputino, nei limiti del possibile, in contemporaneità di data ed orario.

OBBLIGO DELL'AMBULANZA NEI CAMPIONATI SERIE A E B

SICUREZZA NEGLI IMPIANTI: OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. **A seguito della proroga fino al 30 Giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

CONVOCATE NAZIONALI: si comunica che saranno concesse variazioni di gare alle Società che ne faranno richiesta, Nazionale A e Under 19 per almeno 2 calciatrici convocate; **per la Nazionale Under 17 non saranno concesse variazioni.**

Il Dipartimento Calcio Femminile si riserva di prendere decisioni relative ad eventuali anticipi, posticipi e recuperi.

Autorizzazioni calciatrici quindicenni

ART. 34 - N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Dipartimento Calcio femminile - L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 18 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S..

3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

Le Società sono invitate a scrivere all'esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (Juniores Regionale/Provinciale), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l'1 Luglio 2014 - paragrafo A/9 - punti 2) e 3) - lettera c): Limite di partecipazione di calciatori alle gare).

Equipaggiamento calciatrici

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI - DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 15. Nei Campionati Nazionali i calciatori potranno indossare maglie numerate dal numero 1 al 30. Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel caso di sostituzione del portiere, lo stesso deve indossare una maglia di colore diverso con esclusione di fratini, tute o quant'altro; ad eccezione del Campionato Nazionale di Serie A, la maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

2) Nei Campionati regionali, nei quali sono stati stabiliti, in relazione all'età, limiti alla partecipazione dei calciatori sul rettangolo di giuoco, gli stessi devono indossare maglie numerate dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie. Resta invariato il numero massimo di calciatori che può essere inserito in lista.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 - N.O.I.F. (nuovo testo)

Si riporta il testo integrale del C.U. N. 44/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 01 Agosto 2014 (Allegato al C.U. N. 56 della L.N.D., pubblicato in Roma il 5 Agosto 2014):

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

Limitatamente ai Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile - stagione sportiva 2016/2017, in deroga all'art. 72 delle NOIF, è consentito alle calciatrici partecipanti ai suddetti, Campionati di indossare maglie da giuoco recanti nel dorso sempre lo stesso numero - non necessariamente progressivo - unitamente alla personalizzazione con il cognome della calciatrice stessa.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico - amatoriale svolta in ambito territoriale.

5. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

Gli Arbitri segnaleranno le eventuali inosservanze di quanto sopra ai fini dell'adozione delle previste sanzioni.

Si riporta il testo integrale del C.U. N. 66/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 28 Settembre 2012 (allegato al C.U. N. 81 della L.N.D. pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2012):

Il Consiglio Federale

- vista la modifica all'Art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna;
 - ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli indumenti di giuoco;
 - visto lo Statuto Federale;
- delibera

Le Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq, e possono inserire all'interno di tale spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq.

Le Società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 250 cmq, nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. In tal caso le Società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte posteriore un solo marchio, mentre le Società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nello spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le Società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da giuoco

Deroga art. 72 N.O.I.F.

numerazione e personalizzazione maglie da gioco

Il Consiglio Federale, anche per la Stagione Sportiva 2017/2018 ha deliberato la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F. che consente alle calciatrici partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B di indossare maglie da gioco recanti nel dorso sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) unitamente alla personalizzazione con il cognome della calciatrice stessa.

Utilizzo dispositivi EPTS

Si comunica che anche per la Stagione Sportiva 2017/2018 le società di Serie A e B sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dal DCF. Sono fatte salve le raccomandazioni di cui alla circolare FIFA n. 1494 dell'8 luglio 2015, riportate sulla circolare LND n. 14 dell'8 settembre 2015, nonché la competenza dell'arbitro sulla determinazione della non pericolosità in gara dei predetti dispositivi.

Rispetto della normativa di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.

Si richiama quanto previsto al CU 2 della LND per la SS 2017/2018 in relazione al richiamo al rigoroso rispetto della normativa di cui al titolo, al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo di sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

REGOLA 4 (Edizione 2013)

L' EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 - "Il Regolamento del Giuoco del Calcio" - Edizione 2013 autorizzata dall'International Football Association Board (IFAB) -

REGOLAMENTO

Sicurezza

I calciatori non devono utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa per loro stessi o per gli altri calciatori (incluso ogni tipo di gioiello - monile).

Equipaggiamento di base

L'equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:

- *maglia con maniche (se si indossa una sottomaglia, il colore delle maniche deve essere dello stesso colore dominante delle maniche della maglia);*
- *calzoncini (se si indossano cosciali, scaldamuscoli o calzamaglie devono essere dello stesso colore dominante dei calzoncini);*
- *calzettoni (nel caso in cui venisse applicato al loro esterno del nastro adesivo o materiale simile, esso dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni su cui viene applicato);*
- *parastinchi;*
- *scarpe.*

Parastinchi

- *devono essere coperti completamente dai calzettoni;*
- *devono essere di materiale idoneo (gomma, plastica o materiali similari);*
- *devono offrire un grado di protezione adeguato.*

Colori

- *le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall'altra e anche dagli ufficiali di gara;*
- *ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e anche dagli ufficiali di gara.*

Infrazioni e sanzioni

Nel caso di un'infrazione a questa regola:

- *non è necessario interrompere il gioco;*
- *il calciatore non in regola deve essere invitato dall'arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento;*
- *il calciatore dovrà uscire dal terreno alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto a regolarizzare il suo equipaggiamento;*
- *un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento non potrà rientrarvi senza l'autorizzazione dell'arbitro;*
- *l'arbitro controllerà la regolarità dell'equipaggiamento del calciatore prima di autorizzarlo a rientrare sul terreno di gioco;*
- *il calciatore potrà rientrare sul terreno di gioco solo durante un' interruzione di gioco.*

Un calciatore, invitato ad uscire dal terreno di gioco per una infrazione a questa regola, che rientra sul terreno stesso senza la preventiva autorizzazione dell'arbitro, dovrà essere ammonito.

Ripresa del gioco

Se il gioco è stato interrotto dall'arbitro per comminare un'ammonizione:

- *la gara riprenderà con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Punto di esecuzione del calcio di punizione).*

Decisioni I.F.A.B.

Decisione n. 1

I calciatori non devono esibire sottomaglie che contengano slogan o pubblicità.

L'equipaggiamento di base obbligatorio non deve contenere alcuna espressione politica, religiosa o personale.

Un calciatore che sollevi la propria maglia per esporre degli slogan o delle pubblicità sarà sanzionato dagli organizzatori della competizione.

La squadra di un calciatore il cui equipaggiamento di base obbligatorio contenga scritte o slogan politici, religiosi o personali sarà sanzionata dall'organizzatore della competizione o dalla FIFA..

Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitri

Equipaggiamento Di Base

Colori:

- Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro darà comunque inizio alla gara.

I portieri possono indossare pantaloni di tuta come parte del loro equipaggiamento di base.

Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa ed immediatamente dopo gioca il pallone e/o segna una rete, non c'è infrazione (e la rete eventualmente segnata deve essere convalidata) poiché la perdita della scarpa è stata accidentale.

Altro Equipaggiamento

Un calciatore può usare ulteriore equipaggiamento rispetto a quello di base, a condizione che esso abbia la finalità di proteggerlo fisicamente e non costituisca pericolo per lui o per gli altri calciatori.

Ogni indumento o equipaggiamento, diverso da quello di base, deve essere sottoposto al controllo dell'arbitro per determinarne la non pericolosità. Gli equipaggiamenti protettivi moderni, come caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, non sono da considerarsi pericolosi e sono perciò ammessi. Con le nuove tecnologie, sono prodotti occhiali da sport più sicuri, sia per chi li indossa, sia per gli altri calciatori; gli arbitri devono mostrarsi tolleranti in merito all'autorizzazione per il loro uso, particolarmente nel caso dei giovani calciatori. Se un indumento o un equipaggiamento ispezionato prima della gara e considerato non pericoloso, dovesse divenire tale durante la stessa o fosse usato in una maniera pericolosa, il suo uso non dovrà più essere consentito dall'arbitro.

L'uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito.

Accessori Di Gioielleria – Monili

Tutti i gioielli (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma ecc.) sono severamente vietati e devono essere tolti. Usare nastro adesivo per coprire i gioielli non è consentito. Anche agli arbitri è proibito indossare gioielli (a parte un orologio o apparecchiature similari necessari alla direzione di gara).

SANZIONI DISCIPLINARI

L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco. Se durante la gara l'arbitro si accorge che un calciatore sta indossando indumenti non autorizzati o gioielli dovrà:

- informare il calciatore che l'oggetto in questione deve essere tolto.
- invitare il calciatore a lasciare il terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad ottemperare al punto precedente.
- ammonire il calciatore se questi si rifiuta di ottemperare o se, dopo che gli ha intimato di togliere l'oggetto vietato, si accorge che lo sta ancora indossando.

Se il gioco è stato interrotto per ammonire il calciatore, verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Punto di esecuzione del Calcio di punizione).

APPLICAZIONE DELL'ART. 51 DELLE N.O.I.F

(Nuovo testo C.U. N. 191/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015 ed allegato al C.U. N. 213 della L.N.D. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2015)

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione si fa riferimento all'applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F. E' fatta salva la seguente disposizione, di cui al C.U. N. 146/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 06/05/2014, pubblicata dalla L.N.D. con proprio C.U. N. 182 pubblicato in Roma il 07/05/2014

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off e Play-Out dei Campionati Dilettantistici, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

NORME REGOLAMENTARI - AVVERTENZE

Ci sembra utile ricordare che l'eventuale scelta di retrocedere e partecipare ad un Campionato di serie inferiore deve essere adeguatamente motivata ed inoltrata, tramite il Dipartimento, al Presidente Federale. Ad ogni buon conto, la Presidenza Federale ha quasi sempre concesso alle Società il passaggio ad una categoria inferiore o ad un'attività calcistica diversa (Calcio a 5 Maschile o Femminile, Calcio a 11 Femminile, pura attività Giovanile) svincolando i calciatori tesserati per la stessa. Per quanto attiene le Società che svolgono doppia attività (Calcio a Cinque e Calcio a Undici) si ricorda che l'eventuale scelta di disputare uno soltanto dei due campionati deve, sempre, essere inoltrata alla Presidenza Federale, tramite il Dipartimento Calcio Femminile, facendo istanza, eventualmente, di mantenere il vincolo di quei giocatori (allegare elenco indicando nome, cognome e matricola, debitamente sottoscritto dagli interessati) che, comunque, nella stagione sportiva 2016/2017, hanno disputato gare nell'attività calcistica in cui si richiede l'iscrizione. Per le Società che dovessero optare per la disputa di Campionati o Tornei di Settore Giovanile e Scolastico rinunciando ai Campionati di Lega (Calcio a 11 Maschile/Femminile e/o Calcio a Cinque Maschile/Femminile) l'istanza deve, analogamente, essere inoltrata alla Presidenza Federale, tramite il Dipartimento Calcio Femminile. La Presidenza Federale ha quasi sempre concesso il passaggio mantenendo l'anzianità della Società ed il numero di matricola, svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

Comunicazioni varie

Comunicati Ufficiali

I Comunicati Ufficiali, a cura della segreteria, sono consultabili via internet sul sito calciofemminile.lnd.it. Si informa che questo Dipartimento Calcio Femminile provvede alla pubblicazione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, ecc.

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati. Le decisioni del Dipartimento Calcio Femminile, del Giudice Sportivo e della Corte di Appello Federale, hanno decorrenza, e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale su deferimento che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Dipartimento competente.

Modifiche regolamentari Carte Federali

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo Dipartimento Calcio Femminile, le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce "Comunicazioni" e, successivamente "Carte Federali".

Minuto di raccoglimento

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite del Dipartimento Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatrice regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Dipartimento) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

Indirizzi e numeri utili

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it accedendo all'Area Società per mezzo della propria "ID" e "Password", optando per la voce "Dati Societari" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "Interrogazioni/Società".

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono).

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

Il Dipartimento Calcio Femminile si è adeguato al servizio di recapito elettronico della corrispondenza con un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in uso alla segreteria:

calciofemm@pec.it

Le Società che hanno già una PEC devono comunicare l'indirizzo allo stesso recapito per la realizzazione di un database che permetterà di raggiungerle tutte in maniera certificata immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche e cartacee.

Uffici del Dipartimento Calcio Femminile

SEGRETARIO - Patrizia Cottini

telefono: 0632822451

fax: 0632822715

e-mail: p.cottini@Ind.it

SEGRETERIA - Andrea Polidori

telefono: 0632822462 - 3339644784

fax: 0632822715

e-mail: a.polidori@Ind.it / segreteria.dcf@Ind.it / calciofemm@pec.it

AMMINISTRAZIONE - Natale Straface

telefono: 0632822101

fax: 0632822715

e-mail: n.straface@Ind.it

TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA - Andrea Angelelli

telefono: 0632822152

fax: 0632822715

e-mail: a.angelelli@Ind.it

ORGANIZZAZIONE GARE - Valentina Ilari

telefono: 063282237

fax: 0632822715

e-mail: v.ilari@Ind.it

Publicato in Roma il 03 / 07 / 2017 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana